



**PROVINCIA
DI CHIETI**

**Alla PROVINCIA DI PESCARA
SERVIZIO VIABILITÀ E TRASPORTI**

Via Pec all'indirizzo: concessioni@pec.provincia.pescara.it

**Alla PROVINCIA DI TERAMO
SERVIZIO VIABILITÀ E TRASPORTI**

Via Pec all'indirizzo: protocollo@pec.provincia.teramo.it

**Alla PROVINCIA DE L'AQUILA
SERVIZIO VIABILITÀ E TRASPORTI**

Via Pec all'indirizzo: urp@cert.provincia.laquila.it

**E p.c. Alla REGIONE ABRUZZO
DIREZIONE TRASPORTI, INFRASTRUTTURE,
MOBILITÀ E LOGISTICA**

Via Pec all'indirizzo: trasporti@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Attestazione di idoneità tecnica della rete viabile provinciale e comunale per il rilascio di autorizzazioni al transito di veicoli e trasporti eccezionali - Anno 2021.

In applicazione della L.R. 17 luglio 2007, n° 24, riguardante la delega alle Province delle funzioni amministrative di competenza regionale concernente il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione dei veicoli e/o convogli eccezionali o in condizioni di eccezionalità nell'intero territorio regionale, con la presente si attesta l'idoneità tecnica delle strade provinciali di competenza nonché l'idoneità di alcune strade comunali ricomprese sempre nel territorio di questa Provincia indicati negli elenchi delle strade percorribili da parte di veicoli e/o trasporti eccezionali pubblicati sul proprio sito istituzionale (<http://www.provincia.chieti.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/8816>), nel rispetto comunque delle ordinanze di limitazione o di chiusura al traffico pubblicate sullo stesso sito, finalizzato al rilascio di autorizzazioni al transito delle seguenti tipologie di veicoli e/o convogli eccezionali o in condizioni di eccezionalità:

a) Veicoli e/o Trasporti Eccezionali oggetto di autorizzazioni di tipo "Periodiche", rispettanti tutte le disposizioni dettate dall'art. 13, comma 2, punto A), del D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495 (*Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada*);

Nel caso in cui i Veicoli e/o Trasporti Eccezionali di cui sopra siano eccezionali in larghezza, comunque entro i limiti massimi delle combinazioni consentite, l'autorizzazione potrà essere rilasciata a condizione che la stessa preveda l'imposizione della scorta tecnica.

b) Veicoli classificati "Autoveicoli per Uso Speciale" di massa complessiva non superiore a 72,00 ton., nonché Trasporti Eccezionali costituiti da "Autotreni e/o Autoarticolati destinati al trasporto esclusivo di Macchine Operatrici" di massa complessiva non superiore a 72,00 ton., ovvero 56,00 ton. se formati da motrice classificata mezzo d'opera o dichiarata idonea a formare autoarticolati mezzi d'opera, oltre che "Veicoli per il Trasporto di Pali per Linee Elettriche, Telefoniche o di



**PROVINCIA
DI CHIETI**

“Pubblica Illuminazione”, di cui all’art. 13, comma 2, punto B), lettere a), b) e d), del succitato D.P.R. n° 495/92.

c) Veicoli e/o Trasporti Eccezionali oggetto di autorizzazioni di tipo “Singole” e/o “Multiple”, comunque non eccedenti in sagoma e in massa le seguenti grandezze:

> Lunghezza: ml. 25,00 – Larghezza: ml. 3,00 – Altezza: ml. 4,30 – Peso: ton. 72,00.

d) “Macchine Operatrici” di cui all’art. 58 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i., purché di massa non superiore a 18 ton., se a due assi, e 25 ton., se a tre o più assi, e comunque non eccedenti in sagoma la larghezza di ml. 3,20.

e) “Macchine Agricole” di cui all’art. 57 del succitato D. Lgs. n° 285/92 purché di massa non superiore a 14 ton., se a due assi, e 20 ton., se a tre o più assi, quando la distanza fra due assi contigui non sia inferiore a ml. 1,20, e comunque non eccedenti in sagoma la larghezza di ml. 3,20.

I transiti dei veicoli e dei trasporti eccezionali con caratteristiche diverse da quelle sopra elencate rimangono comunque subordinati all’acquisizione del necessario e specifico Nulla-Osta di cui agli artt. 2) e 3) della richiamata L.R. 17 luglio 2007, n° 24.

Si precisa, comunque, che per i veicoli e/o trasporti eccezionali eccedenti in massa i limiti sopra stabiliti restano in ogni caso esclusi gli attraversamenti delle opere d’arte quali ponti, viadotti e cavalcavia, per i quali sarà necessario accertare preventivamente, di volta in volta, le loro eventuali criticità.

Inoltre, restano esclusi tutti quei transiti di veicoli e/o trasporti eccezionali che prevedono l’attraversamento dei sovrappassi autostradali che, seppur ricompresi entro i limiti di cui sopra, superano comunque i limiti di massa legale di cui all’art. 62 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i.. Infatti, per tali transiti e/o trasporti eccezionali è sempre necessario acquisire il preventivo Nulla-Osta di competenza della società concessionaria “Autostrade per l’Italia”.

Qualora le Ditte richiedenti avessero comunque necessità di effettuare transiti su tratti di strade non compresi negli elenchi delle strade percorribili pubblicati sul sito istituzionale o comunque su tratti di strade con l’interessamento delle opere d’arte sopra menzionate, potranno inoltrare separata istanza per l’ottenimento di specifica autorizzazione di tipo “singola” o “multipla”, con percorso quindi predefinito, la cui idoneità sarà valutata, ovviamente, caso per caso, e vincolata comunque all’acquisizione dei necessari Nulla-Osta di competenza degli altri Enti interessati quali Comuni, Consorzi Industriali, Società ANAS, Società Autostrade per l’Italia, ecc., a cui questa Provincia provvederà a richiedere l’assenso, con oneri a carico delle Ditte richiedenti.

Riguardo ai transiti che interesseranno le strade comunali, la Ditta autorizzata ad effettuare i transiti e/o i trasporti eccezionali, prima di ciascun viaggio, è tenuta a preavvisare, con almeno 48 ore di anticipo, tutti i Comandi di Polizia Municipale dei Comuni da attraversare.

Resta inteso che la presente attestazione di idoneità tecnica è subordinata all’osservanza, da parte delle Ditte autorizzate al transito, degli obblighi, dei divieti e delle limitazioni alla circolazione segnalati lungo i percorsi richiesti per eventuali lavori in corso o altri impedimenti esistenti o sopraggiunti dopo il rilascio dell’autorizzazione, e comunque salvo l’obbligo, da parte



PROVINCIA DI CHIETI

delle Ditte stesse, di accertare preventivamente che sui percorsi prescelti non siano sopravvenute motivi ostativi all'idoneità attuale della rete viabile.

Dalla presente attestazione di idoneità tecnica restano comunque escluse tutte le strade, o tratti di esse, per le quali, in relazione agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 (*Nuovo Codice della Strada*) e s.m.i., motivi tecnici o di interesse pubblico abbiano determinato il divieto o la limitazione di circolazione, segnalati in loco.

Questa Provincia declina ogni responsabilità per eventuali danni alle strade e a persone o cose in genere, in conseguenza del mancato accertamento preliminare della transitabilità dei percorsi prescelti, da parte delle Ditte autorizzate.

Le Province in indirizzo sono pregate di trasmettere, con cortese sollecitudine, qualora non abbiano già provveduto in merito, analogo attestato di idoneità per le strade di propria competenza.

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Geom. Eugenio Iezzi)

SETTORE N. 2